



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti



Servizio Appalti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento
☎ 0461.496444 – ☎ 0461.496422
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTO

Trento, **25 AGO. 2016**Prot. n. S171/2015/ **444386** /3.5-2016/893

Oggetto: **gara d'appalto per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione di Trento 3 – Versione Sottomonte e contestuale spostamento della S.S. 12: 1° lotto.**

A seguito delle richieste di chiarimento formulate da due concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto, sentito anche il competente Servizio Opere Ambientali, si forniscono le seguenti precisazioni.

Quesito n. 1

Con riferimento alle capacità professionali del soggetto che ricopre il ruolo di CSE e dei componenti del gruppo di coordinamento di cui al p.to 1.1.1. e 1.1.2 dell'offerta tecnica si chiede se sia possibile, tra i tre servizi ritenuti significativi, inserire un incarico di CSE/DO/IC ancora in corso. In caso di risposta affermativa il punteggio attribuito sarà quello risultante dal calcolo definito nella tabella dell'Allegato A?

Risposta:

La risposta è negativa in quanto, come indicato nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione", emerge con chiarezza il fatto (punto 2.2) che ... *per quanto riguarda gli incarichi .. dovranno essere riportate le seguenti informazioni: autocertificazione da parte del Concorrente, per i servizi documentati, che la prestazione di Coordinatore per la Sicurezza si è conclusa senza contestazioni.* Il chiarimento prelude evidentemente alla necessità che i servizi indicati siano riferiti ad attività già svolte.

Quesito n. 2

Con riferimento all'art. 20 della LP 2/2016 dei requisiti di capacità tecnico-organizzativo/economico-finanziario di cui al paragrafo 2.2 lettera c) si chiede in quale maniera la società ausiliaria debba eseguire i servizi per i quali i requisiti sono stati prestati?

Risposta:

Ferma restando l'unicità della figura del coordinatore per la sicurezza, la costituzione del richiesto gruppo di lavoro, dedito al controllo della sicurezza in cantiere, consente alla società ausiliaria di parteciparvi nei ruoli previsti per i collaboratori del Professionista che assumerà l'incarico di CSE. Nell'ambito poi dell'esposizione dell'organigramma, dovrà essere chiaramente indicato il ruolo che sarà svolto da tale figura tecnica della società ausiliaria, evidentemente destinato a dare supporto in particolare per le categorie di lavori riferiti ai requisiti prestati.

Quesito n. 3

In considerazione del limite previsto dal bando al numero massimo di componenti del gruppo di coordinamento, pari a 4 (CSE + 3 tecnici) si chiede come debba essere interpretata la presenza nella tabella Allegato C di 4 tipologie di funzioni (oltre a quella del CSE) che porterebbe ad un numero complessivo di 5 soggetti del gruppo di coordinamento.

Risposta:

Le "funzioni" riportate nella tabella dell'allegato C sono riepilogative di tutte quelle ammesse ai fini della valutazione (*direttore operativo/ispettore di cantiere/consulente/informatico*), permettendo al Concorrente la scelta dei profili

ed essendo evidentemente escluso l'obbligo di compilare tutti i ruoli previsti. Si conferma che il gruppo di lavoro potrà essere costituito *al massimo* di n. 3 collaboratori del CSE (e minimo di 1).

Quesito n. 4

Con riferimento all'Allegato C, si chiede se i componenti del gruppo titolari/soci della società ausiliaria debbano essere inseriti nella relativa voce "Titolare/Amministratore" ovvero "Socio" della sezione relativa parte 1) – Contratto?

Risposta:

Si ribadisce preliminarmente che i componenti da indicare nell'allegato C) sono naturalmente riferiti alle sole figure professionali che poi svolgeranno una funzione nell'ambito del cantiere, così come saranno descritte nell'Organigramma. Si chiarisce dunque che non vanno genericamente indicate figure che, pur appartenenti a strutture del raggruppamento, non svolgeranno alcuna funzione in cantiere tra quelle indicate nello stesso allegato C).

Come già precisato nella nota di chiarimento prot. n. 438844 dd. 22/08/2016 il titolare di una società ausiliaria si pone, rispetto al titolare dell'offerta, in un ruolo che può essere ritenuto equiparabile ad "un componente di un Raggruppamento Temporaneo" e pertanto va indicato in questa riga (con peso predefinito pari al 60%).

Quesito n. 5

Si richiede se la relazione dell'offerta tecnica (per quanto attiene alla capacità professionale del soggetto) debba essere sottoscritta, in caso di avalimento, anche dai legali rappresentanti ovvero dai tecnici delle società ausiliarie partecipanti?

Risposta:

La risposta è negativa. Per le modalità di sottoscrizione si rimanda al paragrafo 2.1 dell'elaborato "parametri e criteri di valutazione delle offerte"

Quesito n. 6

Si chiede se un concorrente che intende avvalersi di un'impresa ausiliaria per il soddisfacimento di alcuni requisiti tecnico-professionali per la partecipazione alla gara, inserendo nell'organigramma un tecnico della società ausiliaria in qualità di figura di supporto con ruolo specifico di controllo delle operazioni relative alle lavorazioni di cui la società ausiliaria fornisce i requisiti, debba inserire il tecnico dell'impresa ausiliaria quale uno dei (massimo) tre assistenti del CSE, oppure se questo tecnico ricopra solamente un ruolo di controllo e quindi ad esempio non debba comparire negli allegati C e D dell'offerta tecnica (consistenza risorse umane e tempi).

Risposta:

La risposta è positiva nel senso che, analogamente a precedenti chiarimenti, si conferma che la presenza dell'impresa ausiliaria, che deve partecipare allo svolgimento dei servizi "prestati", si manifesta mediante la designazione di uno (o più) collaboratori ammessi nel gruppo della direzione lavori. Per tale motivo, tale partecipazione si tradurrà nell'indicazione negli elaborati C e D, nonché nell'organigramma.

Quesito n. 7

Visto il chiarimento pubblicato il giorno 11 agosto, si chiede conferma che, nella compilazione dell'allegato B parte IV, basta compilare la sezione "a: indicazione globale per tutti i criteri di selezione" e NON è necessario compilare le rimanenti parti (A, B, C, D).

Risposta:

Come già precisato nella nota di chiarimento prot. n. 426910 dd. 11/08/2016, si conferma che, nella compilazione dell'allegato B parte IV, è sufficiente, ai fini della partecipazione, compilare solamente la prima lettera "a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE" (si veda anche il paragrafo 6 – pag. 17 – del bando di gara – avvertenze per compilazione DGUE).

Quesito n. 8

Visto il chiarimento n.º3 del 29/07/2016 nel quale si specificava che il requisito IIC poteva essere coperto con lavori in classe IIIa ma con la specifica di limitarli ai soli impianti di depurazione e trattamento acque.

Visto che la classe IIC secondo la legge n. 143 del 02/03/1949 è definita come: "Impianti dell'industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere".

Si chiede, analogamente al quesito sopra citato, di limitare i requisiti nella classe IIC ai soli "Impianti dell'industria chimica organica" escludendo, come giustamente fatto in precedenza, tutti gli altri tipi di impianti che nulla hanno a che fare con l'oggetto dell'incarico.

Risposta:

La richiesta non è condivisibile alla luce del fatto che il riferimento normativo è attualmente quello del nuovo D.M. 143/2013, cui va fatto riferimento per l'individuazione delle attuali categorie lavori e la corrispondenza con quelle vecchie. In tal senso, si annota che la destinazione funzionale "*impianti industriali, impianti pilota e impianti di depurazione complessi*" è univocamente identificata con la nuova categoria IB.07 che corrisponde appunto, secondo il menzionato decreto, alla categoria IIC, senza limitazioni. La richiamata categoria IIIa corrisponde invece alla novellata IA.01 – *impianti meccanici a fluido al servizio delle costruzioni*, con tematiche assai diverse rispetto alle caratteristiche dei lavori in oggetto. Tuttavia, come ricordato nel menzionato chiarimento, si è inteso, per favorire la partecipazione dei Professionisti, interpretare in modo meno rigido la lettura della categoria IIIa, ponendo comunque la doverosa restrizione alla tipologia degli impianti fognari.

Quesito n. 9

Con riferimento al punteggio 1.2.2 parte 1) "Consistenza risorse umane" si chiede se nell'allegato C parte 1) il numero massimo di componenti sia 3 (come il numero massimo di componenti del gruppo di lavoro oltre il CSE – cfr capitolo 1 del documento "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE") o oppure debba includere anche il CSE e perciò il numero massimo è 4. Inoltre nell'organigramma si possono inserire altri tecnici per completare l'offerta metodologica?

Risposta:

Come indicato nella nota all'interno della tabella C) - *risorse umane*, le figure da indicare sono quelle che hanno un determinato rapporto contrattuale con la società/studio che designerà il CSE. Quindi, per "risorse umane" si intendono i collaboratori (al massimo n. 3), escluso il CSE che ovviamente è già presente e dunque non contribuisce a qualificare ulteriormente le risorse messe a disposizione.

Quesito n. 10

Con riferimento al punteggio 1.2.2 parte 2) "Consistenza risorse strumentali" si chiede se nell'allegato C parte 2) il numero di righe (10 per la dotazione di Apparecchiature tecniche e 10 per la dotazione software) è fisso o può essere aumentato (per esempio inserendo 12 tipi diversi di apparecchiature tecniche e 11 tipi diversi di software)? E' corretta l'interpretazione di inserire nella colonna "Numero" il valore "1"? Diversamente si avrebbe un'inutile proliferazione di strumenti.

Risposta:

In linea teorica il numero delle righe indicate nell'allegato C) – parte 2) delle risorse strumentali può essere incrementato. Si ritiene tuttavia opportuno richiamare le precisazioni contenute nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", di seguito sintetizzati: va indicata solamente la strumentazione (anche in termini di software) effettivamente impiegata per lo svolgimento del servizio di coordinamento della sicurezza. Si esclude dunque una generica rappresentazione della dotazione strumentale dello studio/società/ raggruppamento. Si richiama inoltre nuovamente l'attenzione sul fatto che .. *tipologie di strumenti o dotazioni di applicativi informatici saranno computati una sola volta, a prescindere dall'effettiva disponibilità numerica.*

Quesito n. 11

Con riferimento al punteggio 1.2.5 "Tempo permanenza in cantiere su base giornaliera" si chiede se esiste un limite di ore massimo giornaliero (per esempio 8 ore). Esiste un limite di ore massimo per la giornata di sabato (per esempio 8).

Risposta:

La valutazione è fatta sull'indicazione di 8 ore massime giornaliera, limite tarato sulla base della durata media del cantiere. Anche l'eventuale disponibilità alla presenza durante il giorno del sabato dovrà essere fatta tenendo conto della durata massima di 8 ore.

Quesito n. 12

Nel metodo del confronto a coppie, in caso di parità, il punteggio che si assegna ad ognuno dei due concorrenti è pari a 1?

Risposta:

La risposta è affermativa: in caso di parità, il punteggio che si assegna ad ognuno dei due concorrenti è pari a 1.

Quesito n. 13

Nel metodo del confronto a coppie, nel caso di prevalenza di un concorrente rispetto ad un altro, il punteggio del concorrente perdente è pari a 0?

Risposta:

La risposta è affermativa: nel caso di prevalenza di un concorrente rispetto ad un altro, il punteggio del concorrente perdente è pari a 0.

Quesito n. 14

Premesso che:

- la normativa 81/08 e la legge sugli appalti non prevede a carico del coordinamento della sicurezza figure di direttore operativo e di ispettore di cantiere come definiti agli articoli 114 e 115 del DPP 11.05.2012 per la direzione lavori,
- nel bando è richiesto che vengano nominativamente indicati i professionisti personalmente responsabili che provvederanno all'espletamento dei servizi in affidamento,
- nel bando si richiede che nel gruppo siano presentati i nominativi di direttori operativi e/o ispettori di cantiere di cui agli articoli 114 e 115 del DPP 11.05.2012, nonché eventuali consulenti,

si domanda:

1. se i direttori operativi devono svolgere tutti i compiti di cui all'articolo 114 del DPP 11.05.2012 seppure non siano pertinenti alla sicurezza? E in caso di risposta negativa quali compiti devono svolgere in materia di sicurezza?
2. se gli ispettori di cantiere devono svolgere tutti i compiti di cui all'articolo 115 del DPP 11.05.2012 seppure non siano pertinenti alla sicurezza? E in caso di risposta negativa quali compiti devono svolgere in materia di sicurezza?
3. se le figure dipendenti di uno studio che hanno svolto piena assistenza nello svolgimento di coordinamenti della sicurezza (verbali, riunioni di cantiere, ispezioni di cantiere ecc., verifiche in campo e documentali, sostituzione CSE durante i periodi di assenza) che formalmente però non hanno ricoperto le funzioni di cui agli articoli 114 e 115 del DPP 11.05.2012 non essendo tali funzioni pertinenti alla sicurezza e quindi al coordinamento di cui all'art.92 del D.Lgs.81/08 possano essere qualificate come ispettori e/o direttori operativi?

Risposta:

Concordando preliminarmente con il fatto che il D.Lgs. 81/08 identifica la figura *unitaria* del Coordinatore della sicurezza e che non prevede figure ausiliarie, tuttavia, nella necessità di disporre di un'adeguata capacità di sorveglianza e controllo di un cantiere molto esteso e che si sviluppa su aree distanti tra loro, il bando è costituito in modo da dare premialità ad un gruppo che farà capo ad un unico CSE in grado però di gestire contemporaneamente situazioni operativamente diverse tra loro. A tal fine, per identificare le *funzioni* che possono essere attribuite ai propri collaboratori, si è inteso fare riferimento, per analogia, alle figure dei direttori operativi ed ispettori di cantiere contemplati nella normativa dei lavori pubblici, sebbene ora confinanti ai soli aspetti della sicurezza. Pertanto, figure professionali che hanno assunto decisioni ed impartite disposizioni operative (mediante redazione di verbali, ispezioni...) in materia della sicurezza in sostituzione ad esempio del CSE, possono identificarsi con il ruolo di direttore operativo per la sicurezza. La figura professionale dedicata alla normale sorveglianza, alla raccolta di dati, misure e documentazione finalizzata ad esempio alla redazione della contabilità relativa agli oneri della sicurezza può essere identificata con la figura ausiliaria dell'ispettore di cantiere per la sicurezza.

PF/RC

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

